

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2001

relativa all'attuazione di un programma di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini in alcune parti della zona di protezione in Italia e all'acquisto di vaccini a tale scopo da parte della Comunità

[notificata con il numero C(2001) 424]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2001/141/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽²⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/12/CE del Consiglio⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafi 3 e 5,

considerando quanto segue:

- (1) Nel corso del 2000 sono stati notificati focolai di febbre catarrale degli ovini nelle regioni italiane Sardegna, Sicilia e Calabria.
- (2) Il 19 dicembre 2000 le autorità italiane hanno informato la Commissione che intendevano effettuare nel 2001 una campagna di vaccinazione nelle regioni Calabria e Basilicata e nella provincia di Salerno.
- (3) L'obiettivo della campagna è di prevenire la diffusione della malattia nel resto del territorio della Comunità interrompendo la circolazione del virus nella zona di protezione delimitata attorno ai focolai insorti in Calabria.
- (4) Per l'esecuzione della campagna occorrono 1 700 000 dosi di vaccino monovalente contro la febbre catarrale degli ovini del sierotipo 2.
- (5) Nessuna industria farmaceutica negli Stati membri produce vaccini contro la febbre catarrale degli ovini.
- (6) Il laboratorio sudafricano Onderstepoort è l'unico in grado di produrre questo tipo di vaccino monovalente (vaccino attenuato) del sierotipo 2.
- (7) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽⁴⁾, le misure veterinarie e fitosanitarie eseguite secondo le norme comunitarie sono finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Ai fini del controllo finanziario, si

applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999.

- (8) Il contributo finanziario della Comunità verrà concesso a condizione che le azioni previste siano realizzate in maniera efficace e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze stabilite.
- (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella primavera del 2001 l'Italia realizzerà un programma di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini nelle regioni Calabria e Basilicata e nella provincia di Salerno.

Articolo 2

Per l'attuazione del programma di cui all'articolo 1 la Comunità partecipa al finanziamento della fornitura all'Italia di 1 700 000 dosi di vaccino monovalente del sierotipo 2.

Articolo 3

Il costo massimo delle misure previste all'articolo 2 è fissato a 140 000 EUR.

Articolo 4

1. Ai fini del programma di vaccinazione di cui all'articolo 1, il direttore generale della direzione generale per la salute e la tutela dei consumatori è autorizzato a concludere un accordo con il laboratorio Onderstepoort nel Sudafrica per l'acquisto di 1 700 000 dosi di vaccino monovalente contro la febbre catarrale degli ovini del sierotipo 2.

2. L'accordo di cui al paragrafo 1 comprende il trasporto aereo verso l'Italia.

Articolo 5

La Commissione può effettuare controlli sul posto, in collaborazione con le competenti autorità nazionali, per verificare l'esecuzione effettiva del programma.

La Commissione informa gli Stati membri sull'esito di tali controlli.

⁽¹⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

⁽³⁾ GU L 3 del 6.1.2001, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

Articolo 6

Il contributo finanziario della Comunità a favore del programma di cui all'articolo 1 è concesso alle seguenti condizioni:

- a) alla data del 1° aprile 2001 lo Stato membro interessato deve aver messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per l'attuazione del programma;
- b) anteriormente al 1° luglio 2001 deve essere presentata una relazione finale sull'esecuzione del programma sotto il profilo tecnico, corredata della documentazione probante in ordine alle spese sostenute e ai risultati conseguiti;

- c) il programma deve essere realizzato in maniera efficace, nel rispetto della vigente normativa veterinaria comunitaria.

Articolo 7

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione